



RIFORMA DELLE PROFESSIONI. IL DPR n. 137 /2012 NON SI CAMBIA

Roma, 3 aprile 2015. Con la sentenza n. 1685 del 31 marzo 2015 (*depositata ieri*) il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente il ricorso promosso dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati contro il DPR n. 137/2012 (*di riforma delle professioni*) che viene così interamente e definitivamente confermato.

Gli Agrotecnici avevano impugnato il DPR n. 137/2012 lamentando numerosi vizi, di forma e di sostanza.

Fra i vizi di sostanza il fatto che un provvedimento spacciato come di “liberalizzazione” delle professioni in realtà producesse effetti contrari, fra l’altro riducendo gli spazi di accesso dei giovani al mondo professionale (*per esempio, viene reso molto più difficile il tirocinio, il cui svolgimento deve addirittura essere ripetuto trascorso un certo periodo*) mentre, fra i vizi di forma, il fatto che la legge autorizzante contenesse disposizioni che nel DPR sono state applicate in modo completamente diverso (*ad esempio, tutta la parte sulla formazione continua obbligatoria*).

Di fronte a queste puntuali censure il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1685/2015 ha operato una evidente forzatura nel dare una **interpretazione “estensiva”** (*davvero molto estensiva*) **al potere di vigilanza dello Stato** previsto dall’art. 2229 Codice Civile, assimilando alla “vigilanza” attività che sono di assoluta ingerenza nell’autonomia degli Ordini e Collegi professionali.

E’ peraltro una interpretazione “estensiva” che si pone in contrasto con la prevalente giurisprudenza e con la dottrina tradizionale (*ampiamente richiamate nel nostro ricorso di appello*) che, al contrario, concepiscono il potere di legittimità dello Stato sugli Albi professionali come necessariamente rispettoso della autonomia di questi ultimi e, quindi, limitato al riscontro della legittimità delle deliberazioni adottate: con il DPR n. 137/2012, va ricordato, avviene invece esattamente il contrario.

Sugli altri motivi di ricorso proposti dagli Agrotecnici il Consiglio di Stato non si è pronunciato, semplicemente evitando di rispondere, tanto da poter affermare di essere in presenza di una grave, **omessa pronuncia**. Così è:

- sul denunciato **vizio di violazione di legge in materia di tirocini** (*art. 6 del DPR n.137/2012*), al quale il ricorso dedicava ben nove pagine;



Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

presso il Ministero della Giustizia

COMUNICATO STAMPA

- sul grave **vizio di istruttoria**, riferito al mancato riscontro da parte del Governo delle istanze del Collegio Nazionale di modifica del DPR n. 137/2012 nel corso del procedimento della sua adozione (*che avrebbero potuto evitare il contenzioso ove prese in considerazione*);
- **sulla violazione della regola per cui il delegato non può a sua volta delegare**, sistema invece largamente utilizzato nel DPR impugnato (*a proposito delle disposizioni del regolamento delegato impugnato che prevedono l'adozione di ulteriori regolamenti governativi per disciplinare la materia*);

tali **omissioni di pronuncia** sono oggettivamente rilevanti ai fini della corretta decisione circa l'illegittimità del DPR n. 137/2012 e rappresentano un vizio di **"rifiuto di giurisdizione"** da parte del Consiglio di Stato.

*"Queste considerazioni -ha dichiarato **Roberto Orlandi** Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati-, assolutamente oggettive e verificabili dalla semplice lettura della sentenza n. 1685/2015, portano a ritenere che la decisione del Consiglio di Stato possa essere il frutto di dinamiche diverse, anche di mera opportunità, rispetto alla pura applicazione del diritto.*

La circostanza di vedere giudiziariamente confermato il DPR n. 137/2012 non lo fa per questo diventare un buon provvedimento; a nostro avviso esso resta un provvedimento negativo, fortemente penalizzante per i giovani professionisti (costretti addirittura, in determinati casi, a dover ripetere il tirocinio professionale), penalizzante per chi è già iscritto nell'Albo (gravato di ulteriori costi, spese ed obblighi per continuare a svolgere la professione), mortificanti per i Consigli Nazionale degli Ordini e Collegi professionali (trattati alla stregua di soggetti incapaci od inaffidabili)."

Questo giudizio negativo è ampiamente condiviso dai praticanti e dai liberi professionisti, di tutti gli Albi, che hanno ben presente la mole di nuovi ed inutili obblighi loro imposti dal DPR n. 137/2012.

"Tanto è vero -prosegue Orlandi- che quando questo argomento viene toccato nei Convegni, il disappunto dei professionisti presenti è evidente e non nascosto."

Resta il fatto che il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stato l'unico Albo professionale a battersi fino in fondo, utilizzando tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento democratico, contro una disposizione ritenuta ingiusta e negativa, come quella rappresentata dal DPR n. 137/2012. E chi invece è rimasto a guardare alla finestra adesso ha l'onere di spiegare ai propri iscritti perchè non ha fatto nulla.